



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI ALANNO (PE)**

*Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado,*  
*Istituto Tecnico Agrario Statale, Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente*  
Sede legale: Via XX Settembre, 1 - ALANNO (PE) Tel. 085/8573102 Fax. 085/8573000  
C.F. 80014910683 - C. M. PEIC81200E <http://www.omnicomprensivoalanno.it>  
E-mail: [peic81200e@pec.istruzione.it](mailto:peic81200e@pec.istruzione.it) [peic81200e@istruzione.it](mailto:peic81200e@istruzione.it)

Prot. n. 9642/ABQ

Alanno, 29 ottobre 2013

**Agli studenti della Scuola  
Secondaria di Primo e Secondo Grado**

**Ai convittori**

**e p.c. Ai docenti, agli istitutori, ai  
genitori e ai collaboratori scolastici**

**Ai responsabile del sito web**

**Circolare n. 41**

**OGGETTO: Divieto di utilizzo del cellulare a scuola.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO**

- il DPR n. 249 del 24/06/1998 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti";
- la C. M. n° 362 del 25/8/98 "Uso del telefono cellulare nelle scuola"
- il DM n. 30 del 15/03/2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- il DM n.104 del 30/11/2007 "Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche";
- il Regolamento d'Istituto;
- il documento del Garante per la protezione dei dati personali dal titolo "La privacy a scuola";

**VIETA**


l'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici durante le attività scolastiche del mattino e del pomeriggio. Il divieto risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente. L'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici si configura come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo

a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento.

Il divieto è così regolamentato:

1. È vietato utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (walkman, mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, ecc.) durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998.
2. La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate alle finalità educative della scuola stessa.
3. Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi sono tenuti a tenerli spenti e a consegnarli al docente all'ingresso in aula. Potranno riprenderli prima dell'uscita da scuola.
4. Nel caso in cui uno studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo durante le ore di attività didattica, ne subirà il sequestro immediato. Il cellulare potrà essere riconsegnato solo ai genitori.
5. Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno essere soddisfatte, come è sempre avvenuto, mediante gli uffici di segreteria amministrativa o la scuola di appartenenza (Ipsaa di Villareia).
6. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o un qualsiasi altro dispositivo durante una verifica, la stessa sarà ritirata e valutata come gravemente insufficiente (attribuzione del punteggio minimo previsto per quella prova) e non dovranno essere previste prove di recupero.
7. Eventuali fotografie o audio-video-riprese, fatte e diffuse senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge.
8. La diffusione, inoltre, di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati penali.
9. I genitori rispondono direttamente dell'operato dei propri figli con applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario come risarcimento dei danni in base alla violazione dell'art. 10 del codice civile (abuso dell'immagine altrui), dell'art. 96 Legge 633/1941 (diritto d'autore), del D.L. 196/2003 (tutela della privacy).
10. Nel caso di riprese, fotografie o registrazioni non autorizzate e diffuse su qualsiasi mezzo di comunicazione si procederà all'adozione di specifici provvedimenti disciplinari fino alla denuncia agli organi di Polizia.

I docenti ed i collaboratori scolastici hanno il compito di vigilanza ed il conseguente dovere di intervenire e segnalare eventuali infrazioni.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

M. Teresa Marsili

**(da riconsegnare al coordinatore di classe entro lunedì 4 novembre 2013)**

Alunno/a \_\_\_\_\_

Classe \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ genitore dell'alunno/a di cui sopra dichiara di aver preso visione della comunicazione relativa al **Divieto di uso del cellulare a scuola**.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_